



# COMUNE DI VILVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

---

---

UFFICIO TECNICO COMUNALE

***REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI  
RACCOLTA DIFFERENZIATA  
"PORTA A PORTA"  
DEI RIFIUTI URBANI  
COMUNE DI VILVALLELONGA***



# COMUNE DI VILVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

---

---

UFFICIO TECNICO COMUNALE

## INDICE

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Classificazione dei rifiuti
- Art. 4 – Assimilazione dei rifiuti speciali
- Art. 5 – Divieti ed obblighi generali
- Art. 6 – Riduzione dei rifiuti urbani alla fonte
- Art. 7 – Riutilizzo dei rifiuti urbani

### CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

- Art. 8 – Criteri organizzativi e gestionali
- Art. 9 – Modalità di conferimento e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 10 – Servizio di raccolta “porta a porta”
- Art. 11 – Gestione della frazione “verde”
- Art. 12 – Gestione della frazione “organico”
- Art. 13 – Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)
- Art. 14 – Gestione della frazione “carta”
- Art. 15 – Gestione della frazione “plastica”
- Art. 16 – Gestione della frazione “vetro e metalli”
- Art. 17 – Gestione della frazione “secco indifferenziato”
- Art. 18 – Gestione dei rifiuti ingombranti
- Art. 19 – Raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
- Art. 20 – Gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani
- Art. 21 – Conferimento e raccolta di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale
- Art. 22 – Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie
- Art. 23 – Altre raccolte differenziate
- Art. 24 – Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione
- Art. 25 – Centri di Raccolta
- Art. 26 – Raccolta differenziata all'interno delle utenze non domestiche
- Art. 27 – Raccolta presso il cimitero comunale
- Art. 28 – Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato
- Art. 29 – Spazzamento
- Art. 30 – Spazzamento delle foglie



# COMUNE DI VILLAVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

---

---

UFFICIO TECNICO COMUNALE

**Art. 31 – Cestini stradali**

**Art. 32 – Raccolta rifiuti abbandonati**

**Art. 33 – Recupero e smaltimento animali morti su suolo pubblico**

**Art. 34 – Rimozione siringhe**

**Art. 35 – Raccolta straordinarie: mercati settimanali e rionali, fiere ed altri mercati**

## **CAPO III – GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI**

**Art. 36 – Modalità di gestione**

## **CAPO IV – CONTROLLI E SANZIONI**

**Art. 37 – Controlli ed accertamenti**

**Art. 38 - Sanzioni**

## **CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE**

**Art. 39 – Contratto integrativo**

**Art. 40 – Efficacia**



# COMUNE DI VILVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

---

---

UFFICIO TECNICO COMUNALE

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

##### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani.

#### Art. 2

##### Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- a) "utente": chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale e costituenti utenze produttrici di rifiuti;
- b) "utenze condominiali": quelle riferite ad edifici nei quali è utilizzato il sistema di conferimento collettivo e ove vi sono più di cinque utenze;
- c) "utenze singole": quelle riferite ad edifici nei quali ogni utenza dispone di propri contenitori per il conferimento dei rifiuti prodotti. Si tratta di tutte le utenze che vivono in case sino a quattro utenze e di tutte quelle che chiedono di essere trattate come utenza singola;
- d) "utenze domestiche" nel seguito denominate in breve UD: quelle riferite a locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- e) "utenze non domestiche" nel seguito denominate in breve UDN: quelle riferite a luoghi utilizzati o destinati alla produzione e o alla vendita di beni e o servizi e luoghi diversi da quelli di cui al precedente punto;
- f) "Gestore": soggetto incaricato dal Comune di VILVALLELONGA (di seguito Comune) ad effettuare la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani compreso il controllo di queste operazioni nonché l'attività di sensibilizzazione sulle corrette modalità organizzative nella gestione dei rifiuti;
- g) "produttore": l'utente la cui attività ha prodotto i rifiuti;
- h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) "raccolta differenziata": le operazioni di prelievo e raggruppamento di frazioni separate dei rifiuti;
- l) "raccolta domiciliare": la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario anche detta "porta a porta";
- m) "raccolta di prossimità": isole non presidiate, destinate al conferimento dei rifiuti prodotti da utenze per le quali il Gestore ed il Comune hanno verificato l'assenza di spazi per ospitare i contenitori, o da utenze difficilmente raggiungibili dal servizio di raccolta a causa delle peculiarità territoriali;



# COMUNE DI VILLAVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

---

---

UFFICIO TECNICO COMUNALE

- n) "raccolta su chiamata": la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, preventivamente concordata con il Gestore da parte del produttore o del detentore;
- o) "raccolta": le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto. Tra le operazioni di raccolta si possono considerare quelle di spazzamento, di trasbordo, di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, purché effettuate nel rispetto della normativa vigente;
- p) "spazzamento": le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- q) "conferimento": le modalità secondo le quali i rifiuti sono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- r) "Centro di Raccolta": area presidiata e recintata, attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani differenziati;
- s) "trasporto": le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- t) "smaltimento finale": il deposito finale in appositi impianti dei rifiuti;
- u) "imballaggio": il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione compresi gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- v) "imballaggio primario": imballaggio concepito in modo da costituire un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore nel punto di vendita;
- z) "imballaggio secondario": imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- aa) "imballaggio terziario": imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- bb) "materiali riciclabili": tutti i materiali riutilizzabili e/o oggetto di raccolta differenziata;
- cc) "residuo" frazione del rifiuto urbano non ulteriormente riciclabile.

5

## Art. 3

### Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e in coerenza con quanto disposto dalla normativa di settore, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.



# COMUNE DI VILLAVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

---

---

UFFICIO TECNICO COMUNALE

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e relative pertinenze;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del presente regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

3. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade (e relative pertinenze quali rampe) ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.

4. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti.

5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del D.Lgs n. 152 del 2006.

## Art. 4

### Assimilazione dei rifiuti speciali

1. Il Comune determina, ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera g), del D.Lgs n. 152 del 2006, l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri



# COMUNE DI VILVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

---

---

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

- di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo decreto legislativo. In attesa della definizione, da parte dei Ministeri competenti, dei criteri di assimilazione secondo quanto previsto dall'articolo 195 comma 2) lettera e) del citato decreto legislativo, restano confermate le modalità di assimilazione di cui alla Deliberazione Interministeriale del 27 luglio 1984, decreto attuativo dell'art. 5 del D.P.R. n. 915 del 1982;
2. dal punto di vista qualitativo, non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive (comprese le aree dei magazzini di materie prime e di prodotti finiti) salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico (criterio qualitativo dettato dal Paragrafo 1.1.1. della Del. Int.le 27.07.1984);
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente alle seguenti categorie di rifiuti speciali, classificati dal D.L.vo 152/06 e s.m.i.:
    - a) *Rifiuti da attività commerciali* [art. 184, c.3, lett. e)];
    - b) *Rifiuti da attività di servizio* [art. 184, c. 3, lett. f)];
    - c) *Rifiuti da attività sanitarie* [art. 184, c. 3, lett h)], limitatamente ai rifiuti provenienti dai locali nei quali non si effettuano prestazioni sanitarie, quali: attese, uffici, mense, cucine e simili; nonché la spazzatura, i residui dei pasti e altri rifiuti non pericolosi, provenienti da reparti, non destinati ad accogliere malati infettivi;
    - d) *Rifiuti da attività artigianali e industriali*: [art. 184, c. 3, lett. c) d)] limitatamente alle attività svolte sulle superfici dei locali destinati ad uffici amministrativi e tecnici, magazzini e attività commerciali, reparti spedizione, locali accessori, mense interne e servizi.
  4. I rifiuti prodotti dalle suddette attività sono assimilati agli urbani quando rispondono ai seguenti criteri:
    - a) non siano classificabili come pericolosi ai sensi del D.L.vo 152/06 e s.m.i;
    - b) rispondono ai criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione definiti nel seguito.
  5. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
    - a) rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso;
    - b) rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
    - c) rifiuti di imballaggi terziari;



# COMUNE DI VILVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

---

---

UFFICIO TECNICO COMUNALE

d) rifiuti di imballaggi secondari, al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali.

6. Rimane a carico dei titolari delle sopraddette attività la responsabilità della gestione di quei rifiuti che, per caratteristiche qualitative e quantitative, non possono essere assimilati ai rifiuti urbani.

E' vietato immettere rifiuti speciali non assimilati agli urbani nel circuito del servizio pubblico di raccolta.

## **Criteri qualitativi di assimilazione**

7. In attesa della rideterminazione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui all'art. 198, c. 2, lett. g) del D.Lvo. 152/06 e s.m.i., tenuto conto degli indirizzi dettati dalla DGR 379/2010, sono assimilati per qualità agli urbani i rifiuti prodotti dalle attività di cui sopra, nei limiti quantitativi specificati nel seguito, di seguito elencati:

### **02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI**

**02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa**

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

### **02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione**

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

### **02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)**

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

### **03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE**

#### **03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili**

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 (Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci non pericolosi)

#### **03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone**

03 03 01 scarti di corteccia e legno

### **15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)**

#### **15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)**





# COMUNE DI VILLAVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

---

---

UFFICIO TECNICO COMUNALE

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi in metallo

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 07 imballaggi in vetro

**20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

**20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)**

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 (vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolosi)

20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 (detergenti non pericolosi)

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 (medicinali non pericolosi)

20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 (batterie e accumulatori non pericolosi)

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01

21, 20 01 23 e 20 01 35 (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso non pericolosi)

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (legno fuori uso non pericolosi)

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

**20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)**

20 02 01 rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

**20 03 altri rifiuti urbani**

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 rifiuti dei mercati (ad esempio la frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati a matrice organica – esclusi gli scarti di macelleria e pescheria)

20 03 07 rifiuti ingombranti



# COMUNE DI VILLAVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

---

---

UFFICIO TECNICO COMUNALE

## Criteria quantitativi di assimilazione

8. Ferma restando la rispondenza alle norme generali di assimilazione specificate in precedenza, si assume quale criterio quantitativo di tipo assoluto, riferito alle singole utenze, la quantità di 20 t/anno.

9. La produzione di rifiuti assimilabili agli urbani superiore al valore indicato al punto precedente, comporta l'obbligo, per gli operatori economici, di avviare gli stessi rifiuti al recupero o smaltimento a proprio carico.

10. Nel rispetto delle soglie quantitative suddetta, i rifiuti dovranno compatibilmente con le necessità indifferibili dei produttori, essere conferiti in modo costante e continuativo al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

11. Quando la produzione di rifiuti speciali assimilati supera la soglie quantitative, i rifiuti in eccesso potranno essere conferiti al soggetto Gestore del servizio secondo le modalità stabilite da apposita convenzione oppure essere consegnati ad un soggetto che eserciti attività autorizzate di recupero di materia o energia.

## Smaltimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

12. L'assimilabilità ai fini dello smaltimento si riferisce esclusivamente alla possibilità da parte del produttore o del detentore di conferire, a suo carico e senza limiti quantitativi, il rifiuto speciale ad un impianto destinato ai rifiuti urbani; tale assimilabilità è implicita per le tipologie di rifiuti che rispettano i requisiti qualitativi di cui sopra. Per qualsiasi altro rifiuto speciale non pericoloso la possibilità di essere smaltito in impianti destinati ai rifiuti urbani deve essere certificata dagli organi di controllo competenti.

10

## Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali

13. Gli oneri relativi alla attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del produttore o dei detentori che consegnano i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B del D.Lgs. n.152 del 2006.

14. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

a) autosmaltimento dei rifiuti;

b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

## Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali



# COMUNE DI VILLAVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

---

---

UFFICIO TECNICO COMUNALE

15. I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico – fisiche, tossicologiche e merceologiche.

## Norme di esclusione

16. Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti assimilati la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti che non soddisfano i requisiti stabiliti dal DM 3 agosto 2005 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica".

Sono senz'altro esclusi dal concetto di assimilabilità quelle categorie merceologiche di rifiuti speciali provenienti dalle attività commerciali e di servizio che rivestono carattere di tipicità o ripetibilità per le attività considerate. A titolo esemplificativo e non esaustivo si citano:

- a) imballaggi in vetro per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, bar, circoli e così via;
- b) imballaggi in cartone per le attività di vendita di prodotti non alimentari, es: negozi di abbigliamento, calzature e così via;
- c) rifiuti cellulosici per banche, uffici e simili.

11

## Procedure di accertamento

17. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutti i produttori di rifiuti speciali dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità le tipologie e le quantità di rifiuti prodotti e le modalità di conferimento dei rifiuti speciali, l'area su cui si producono i rifiuti. Le procedure di accertamento per la veridicità dei dati dichiarati e la verifica del superamento delle soglie quantitative di rifiuti speciali assimilati prodotti possono essere attivate su richiesta di tutti i soggetti interessati ed in particolare:

- a) sulla base dell'analisi statistica dei rifiuti conferiti da parte dell'attività economica alla discarica e/o ad altre forme di smaltimento;
- b) in seguito a monitoraggio, da parte del soggetto Gestore, del grado di riempimento dei contenitori inerenti la sede della attività produttrice di rifiuti;
- c) sui dati medi di produzione per attività analoghe;

La procedura di accertamento della quantità di rifiuti speciali assimilati prodotti è coordinata dal soggetto Gestore del servizio pubblico. Gli uffici comunali competenti si impegnano a mettere a disposizione di quest'ultimo tutta la documentazione tecnico amministrativa disponibile, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196 del 2003 e autorizzano il soggetto Gestore a richiedere alle attività economiche tutte le notizie relativamente a:



# COMUNE DI VILLAVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

---

---

UFFICIO TECNICO COMUNALE

- a) ramo di attività dell'azienda;
- b) specificazioni sull'attività svolta;
- c) caratteristiche quali e quantitative dei rifiuti prodotti;
- d) destinazioni dei rifiuti prodotti;
- e) superfici di formazioni dei rifiuti prodotti;
- f) documentazione disponibile (autorizzazioni, modello unico ambientale ecc.);

I dati ottenuti dalle procedure di accertamento saranno vincolati al fine di stabilire:

- a) modi e metodi con i quali l'attività economica dovrà conferire i prodotti;
- b) il calcolo per l'applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti quando questa verrà applicata.

## Art. 5

### Divieti ed obblighi generali

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti a rispettare le norme contenute nel presente regolamento e in particolare conferiscono nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.

2. Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti è vietato:

- a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale, ovvero presso gli impianti o Centri di Raccolta ubicati nel Comune stesso;
- b) il conferimento di rifiuti in contrasto con le disposizioni e le modalità previste dal presente regolamento;
- c) il conferimento di rifiuti differenziabili (come definiti dal presente regolamento) all'interno dei contenitori per la frazione residua non riciclabile e dei rifiuti non riciclabili o in forma non separata all'interno dei contenitori per la raccolta differenziata;
- d) l'esposizione di sacchetti o contenitori contenenti rifiuti in orari e giorni diversi da quelli di raccolta precisati nel calendario pubblicizzato agli utenti;
- e) l'esposizione di sacchetti o contenitori su area pubblica, in punti concordati con il Gestore, per oltre ventiquattro ore;
- f) il danneggiamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti;
- g) l'intralcio alle attività degli addetti al servizio;
- h) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali (solidi o liquidi) accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- i) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
- l) lo spostamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti;



# COMUNE DI VILVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

---

---

UFFICIO TECNICO COMUNALE

m) il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e o contenitori appositamente istituiti e o forniti alle utenze;

n) il conferimento di rifiuti che non sono prodotti nel territorio comunale;

o) il conferimento di rifiuti di carta, vetro ed organico in buste di plastica o in altro materiale non espressamente indicato dal Gestore.

I trasgressori sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 ad € 162,00.

3. Non è considerato abbandono:

a) il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare o "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente regolamento;

b) il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, salvo il caso di errato conferimento o di deposito al di fuori di qualsiasi contenitore;

c) il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della frazione organica dei rifiuti urbani, anche tramite compostaggio domestico) quando sono adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrecano alcun pericolo igienicosanitario o danno all'ambiente.

4. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme di riferimento. I trasgressori sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

13

## Art. 6

### Riduzione dei rifiuti urbani alla fonte

1. Il Comune può incentivare percorsi di riduzione dei rifiuti alla fonte, anche attraverso il Gestore.

2. Il Comune può promuovere meccanismi di incentivazione alla riduzione dei rifiuti, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le associazioni di categoria, attuati sulla base di un'adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.

3. Il Comune può individuare attraverso ordinanze sindacali, ovvero delibere di giunta comunale, meccanismi di premialità per promuovere i comportamenti virtuosi dei cittadini, come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo per la pratica del compostaggio domestico.

## Art. 7

### Riutilizzo dei rifiuti urbani

1. Il Comune promuove la cultura del riutilizzo dei beni, anche attraverso il Gestore.



# COMUNE DI VILLAVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

---

---

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

2. A tale scopo il Comune, in collaborazione con il Gestore, e le associazioni di volontariato, promuove l'organizzazione di iniziative atte a diffondere buone pratiche, tra cui le feste del riuso. In tali feste ogni cittadino può portare beni e materiali in buono stato di conservazione, funzionanti e puliti che sono poi esposti, suddivisi per tipologia, per essere ritirati da altri cittadini.

Per evitare il ritiro indiscriminato di oggetti da parte di pochi cittadini è stabilito che ognuno può prelevare durante l'orario di apertura della festa un limite massimo di oggetti (indicativamente cinque oggetti). L'acquisizione senza limite di oggetti può avvenire solo a chiusura della festa. I trasgressori sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 ad € 162,00.

### CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

#### Art. 8

##### Criteri organizzativi e gestionali

1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

2. Il Comune può avvalersi di un soggetto Gestore, per l'effettuazione delle operazioni di:

- a) gestione dei rifiuti urbani;
- b) gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
- c) pulizia e spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico;
- d) attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali nonché di smaltimento differenziato delle varie categorie di rifiuti;
- e) organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente;
- f) definizione delle modalità di conferimento delle frazioni da raccogliere da parte degli utenti;
- g) attuazione e comunicazione delle modalità e della frequenza di raccolta delle varie frazioni, come concordato con il Comune.

Il Gestore, in accordo con il Comune, promuove, anche con l'istituzione di sperimentazioni, qualora opportuno, tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima sono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento.

3. Il Gestore d'intesa con il Comune può attuare i servizi erogati ai sensi del presente regolamento con modalità diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio comunale, delle diverse utenze, e alla effettiva richiesta di erogazione dei servizi, ciò ai fini della razionalizzazione del servizio, miglioramento del servizio e ottimizzazione dei costi. In particolare possono essere adottate modalità diverse di raccolta dei



# COMUNE DI VILVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

---

---

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

rifiuti in zone dalla conformità particolare della città o stabilite diverse frequenze di raccolta; possono inoltre essere attivate raccolte specifiche per determinate categorie di utenze.

4. Il Gestore, in accordo con il Comune, si può avvalere, nell'attività di sensibilizzazione sulla gestione dei rifiuti urbani, della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, in particolare del gruppo degli ecovolontari.

5. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta del rifiuto "residuo" assume un ruolo marginale.

6. Il Gestore in accordo con il Comune attiva le seguenti forme di raccolta e di conferimento con tempi e modalità prestabilite:

a) raccolta domiciliare con sistema di raccolta "porta a porta";

b) raccolta di prossimità per le utenze che non sono servite con sistema di raccolta domiciliare "porta a porta";

c) raccolta su chiamata dei rifiuti ingombranti, fissando l'appuntamento alla centrale operativa del Gestore;

d) conferimento da parte dell'utente presso Centro di Raccolta.

7. Il Comune, in accordo con il Gestore, definisce i servizi di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani da attivare sul territorio comunale.

### Art. 9

#### Modalità di conferimento e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è effettuato entro l'intero perimetro comunale, nel rispetto del criterio di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Le modalità e le frequenze di raccolta e le altre indicazioni specifiche sono determinate dal Comune sentito il Gestore.

3. Il conferimento differenziato dei rifiuti avviene ad opera del produttore, il quale ammassa in modo distinto e separato le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati e li conferisce, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità stabilite dal Comune in accordo con il Gestore.

4. Il conferimento da parte degli utenti avviene nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 5 del presente regolamento.

5. E' vietata l'immissione nei contenitori e/o cassonetti predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati di:

a) rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;

b) rifiuti speciali inerti (es. calcinacci);

c) rifiuti urbani pericolosi;

d) rifiuti oggetto di raccolta differenziata se inseriti in contenitori per il rifiuto "residuo";



# COMUNE DI VILLAVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

---

---

UFFICIO TECNICO COMUNALE

- e) R.A.E.E. (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche);
- f) rifiuti non separati secondo le modalità del presente regolamento e non corrispondenti alla frazione merceologica prevista dal contenitore in cui si conferisce;
- g) altri rifiuti per il cui conferimento sono state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.
6. I contenitori per la differenziazione di particolari flussi di rifiuti (pile, farmaci, eccetera) sono collocati nei Centri di Raccolta di cui al successivo articolo 25 e, ove possibile, all'interno degli esercizi che commercializzano il prodotto che ha originato il rifiuto, oltre che in luoghi opportunamente individuati. I titolari di esercizi commerciali nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi:
- a) consentono l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
- b) collaborano con il Gestore nella diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;
- c) rispettano le modalità operative di raccolta definite dal Gestore.
7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

## Art. 10

### Servizio di raccolta "porta a porta"

1. Il servizio consiste nella raccolta porta a porta dei rifiuti posti in contenitori di colore diverso a seconda della tipologia dei materiali da conferire. I contenitori consegnati alle diverse utenze potranno essere di volumetria diversa (mastelli o carrellati), riporteranno i loghi del Comune e del Gestore, oltre ad indicare il nominativo del rifiuto da conferirsi ed un numero progressivo alfanumerico che sarà associato all'utenza ricevente; saranno dotati di codice univoco di identificazione universale di tipo RFID (Radio Frequency Identification), per la rilevazione precisa e puntuale dell'utente. Oltre ai contenitori, a ciascuna utenza saranno consegnati: eco-calendario, opuscolo informativo e pieghevole. Il Gestore è autorizzato al ritiro dei soli contenitori aventi caratteristiche di cui sopra. Il ritiro avviene nel punto indicato dal Gestore in accordo con il Comune. Nei casi in cui il materiale esposto non è conforme ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti, dietro segnalazioni scritte e motivate degli addetti al controllo, il Gestore può procedere al non ritiro del materiale finché questo non è reso conforme alle modalità di raccolta dell'utenza assegnataria della dotazione. La non conformità e/o l'erroneità del giorno di esposizione è segnalata dal Gestore mediante apposizione di una specifica comunicazione stabilita in accordo con il Comune. Il recupero dei rifiuti posti in contenitori in modo non conforme è effettuato da parte del Gestore su richiesta di servizio a pagamento da parte del proprietario dell'edificio o dell'amministratore del condominio o del titolare o del legale rappresentante della ditta.





# COMUNE DI VILVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

---

---

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

2. In caso di festività infrasettimanali, il gestore svolgerà la raccolta che ricade in detta giornata o il giorno antecedente o il giorno successivo (con l'eccezione di eventuali giornate in cui la raccolta avverrà anche nella giornata stessa di festa). In caso di due giornate consecutive di raccolta capitananti in festività, una giornata, in accordo all'impianto di conferimento dei rifiuti, sarà garantita e la seconda raccolta sarà recuperata come nel caso di singola festività.

3. Il Gestore ha facoltà di richiedere a ciascun utente di collocare i contenitori rigidi in punti precisi, in ragione di esigenze di salvaguardia della viabilità o di tipo tecnico. L'utenza espone all'esterno del proprio domicilio, in modo ben visibile, negli spazi individuati dal Gestore e negli orari stabiliti e comunicati, i contenitori chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

4. E' vietato utilizzare contenitori diversi da quelli assegnati, così come utilizzare punti di esposizione diversi da quelli comunicati dal Gestore.

5. I titolari delle utenze espongono, direttamente o mediante un loro incaricato (es. custode, condomino, terzo indicato dall'amministrazione dello stabile, ecc.), i contenitori su strada nei giorni di raccolta e ritirano i contenitori una volta svuotati, nel rispetto degli orari indicati dal calendario di raccolta e secondo le modalità prestabilite dal Gestore. I contenitori non possono essere esposti fuori dagli orari indicati nel calendario e per un periodo di tempo superiore a quello di cui al precedente articolo 5 comma 2 lettera e), fatto salvo di ordinanze sindacali riferibili a situazioni contingenti periodi stagionali particolari.

6. Nel caso di utenze condominiali o di UND i contenitori possono essere collocati anche all'interno dell'area privata purché siano posti in un apposito spazio privo di barriere architettoniche per il suo raggiungimento (gradini, cancelli chiusi, siepi, rampe, pavimentazione irregolare, ecc...).

L'amministratore condominiale o il titolare o il legale rappresentante della ditta in tal caso richiede al Gestore di effettuare la raccolta accedendo all'interno della proprietà privata, in alternativa all'esposizione a cura degli utenti. Tale servizio di ritiro opzionale e riconsegna dei contenitori, anche su spazio privato, è gratuito.

7. Nel caso di richiesta da parte degli amministratori del condominio o del titolare o del legale rappresentante della ditta, di posizionare i contenitori su aree pubbliche, a causa dell'assenza di spazi idonei all'interno delle proprietà private, sono i Servizi competenti del Comune e il Gestore a valutare le varie richieste e decidere se sussistono le condizioni per accoglierle ed indicare l'esatta ubicazione dei contenitori ed i costi, a carico del richiedente, per la mascheratura e l'occupazione di spazio pubblico. Non possono essere accolte richieste nei casi in cui all'interno delle proprietà private esistono spazi disponibili.

8. Le aree pubbliche individuate ai sensi del comma precedente, sono mantenute pulite dal condominio e o ditta. Inoltre sono opportunamente recintate secondo la mascheratura definita dal Gestore, in accordo con il Comune e dotate di apposita cartellonistica, indicante una dicitura del tipo: "I CASSONETTI PRESENTI



# COMUNE DI VILVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

---

---

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

ALL'INTERNO DI QUESTA AREA SONO AD USO ESCLUSIVO DEL CIVICO N. \_\_\_\_\_ DI VIA o P.ZZA \_\_\_\_\_". La manutenzione straordinaria di dette aree è in capo al Gestore del servizio.

9. Nel caso di edifici accessibili solo attraverso vicoli stretti e di case sparse difficilmente raggiungibili con i mezzi della raccolta e negli altri casi in cui è ritenuto necessario da parte del Gestore, in accordo con il Comune, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i contenitori sono collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni impartite dal Gestore. In tale caso gli spazi per il collocamento dei contenitori sono predisposti a cura e spese del Gestore.

10. Se più utenze condominiali, ubicate a ridotta distanza tra loro, non hanno spazi sulla proprietà privata per posizionare i contenitori a loro assegnati, il Gestore in accordo con il Comune può provvedere a proprie spese alla predisposizione degli spazi per la collocazione dei contenitori su aree pubbliche. In tale caso, può essere imposto agli utenti un contributo annuale per l'accesso all'isola secondo le tariffe stabilite dal Comune d'intesa con il Gestore.

11. L'orario di conferimento dei rifiuti alle isole potrà essere limitato con ordinanza sindacale ad alcune fasce orarie per evitare rumori molesti nelle ore notturne.

12. Alle utenze che si insediano nel territorio è fornito, a cura del Gestore, dietro certificazione di iscrizione a ruolo tassa/tariffa rifiuti, un kit di contenitori comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l'attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste dal regolamento.

12. I contenitori sono dati in comodato d'uso gratuito e si utilizzano esclusivamente secondo quanto disposto dal presente regolamento e dal Gestore del servizio.

14. Nel caso di edificio in cui sono presenti più utenze domestiche singole, le stesse possono richiedere al Gestore della raccolta di conferire le frazioni differenziabili in contenitori comuni. La possibilità di conferimento presso la stessa batteria di contenitori, a cui possono accedere esclusivamente le utenze che lo hanno richiesto, è concessa nei casi in cui sulla proprietà privata sono presenti spazi sufficienti per il collocamento dei contenitori.

15. In accordo alle caratteristiche funzionali del sistema porta a porta e dell'attività dell'UND, il Gestore servirà queste non indiscriminatamente con i contenitori di tutte le tipologie di rifiuti da raccogliere, ma esclusivamente con i contenitori dei rifiuti rispondenti alla produttività della stessa UND. I contenitori saranno in numero e di volumetria consona alla stessa utenza.

16. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei soli contenitori dell'organico con volumetria maggiore o uguale a 120 (centoventi) litri è garantita periodicamente dal Gestore, mentre quella degli altri contenitori concessi in comodato d'uso è a cura degli utilizzatori che adottano modalità operative idonee a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Le utenze possono richiedere al Gestore un servizio a pagamento per il lavaggio dei contenitori secondo le tariffe stabilite dal Comune d'intesa con il Gestore.



# COMUNE DI VILLAVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

---

---

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

17. Per il ritiro dei rifiuti ingombranti, il servizio domiciliare è gratuito, entro i limiti limite di 5 pezzi (ma sempre nei limiti di 1mc o 100 kg) a prenotazione senza limite di prenotazione nell'arco dell'anno.

18. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.

### **Art. 11**

#### **Gestione della frazione "verde"**

1. La raccolta della frazione verde costituita da scarti verdi (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.), provenienti dalla manutenzione di aree a verde (parchi, aiuole e giardini), da parte delle utenze domestiche, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 13, è effettuata con le seguenti modalità:

a) conferimento diretto da parte del produttore ai Centri di Raccolta secondo le modalità e quantità definite dal Gestore in accordo con il Comune,

b) raccolta a domicilio del Gestore su chiamata al numero Verde dedicato. Il cittadino dovrà confezionare detti rifiuti in sacchi da 150 lt, in rafia forniti dal Gestore a richiesta dell'utenza che voglia usufruire del servizio,

c) esigue quantità di rifiuto verde (per un massimo di 5 Kg) potranno esser conferite nei giorni di raccolta dell'organico,

d) detto servizio dovrà avvenire con frequenza settimanale.

2. E' vietato conferire lo scarto verde all'interno dei contenitori per la raccolta del rifiuto "residuo" o l'abbandono del materiale all'esterno degli stessi.

3. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

### **Art. 12**

#### **Gestione della frazione "organico"**

1. La raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani, costituita da tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o delle UND (grandi produttori quali: mense, bar, ristoranti, rivendita al dettaglio di frutta e verdura, fiorerie, strutture turistico-alberghiere, ecc.), i cui rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani è effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a tre volte a settimana o in alternativa presso i Centri di Raccolta negli orari di apertura degli stessi.

2. I rifiuti umidi sono conferiti dai cittadini in appositi sacchetti compostabili, da porre all'interno di specifici contenitori. La distribuzione di tali sacchetti, di dimensioni e caratteristiche stabilite dal Gestore, in accordo



# COMUNE DI VILLAVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

---

---

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

con il Comune, avviene in numero adeguato per ciascuna utenza. In alternativa gli utenti possono utilizzare per il conferimento dei rifiuti umidi altri sacchetti purché compostabili.

4. Per agevolare la separazione dello scarto umido e contenere problemi di percolazione e di insorgenza di odori, i sacchetti sopra indicati, possono essere collocati in un mastellino da sottolavello che è assegnato in comodato d'uso da parte del Gestore del servizio a tutte le utenze domestiche.

5. Le cassette in legno possono essere conferite ed esposte, in modo ordinato, a fianco dei contenitori per l'organico nei giorni e negli orari stabiliti per la raccolta degli stessi.

6. A tutte le UND interessate dal servizio sono assegnati in comodato d'uso gratuito da parte del Gestore uno o più contenitori carrellati in relazione all'effettiva produzione di rifiuto i quali di norma sono svuotati con frequenza diversa (minimo 6 volte a settimana) di quella prevista per la raccolta delle UD.

7. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.

8. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei contenitori di volumetria maggiore o uguale a 120 litri è effettuata periodicamente a cura del Gestore, mentre il lavaggio e l'eventuale sanificazione degli altri contenitori spetta alle utenze stesse.

9. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

### Art. 13

#### **Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)**

1. Il Comune può determinare mediante ordinanza sindacale, ovvero delibera di giunta comunale, i requisiti di adesione e le modalità del compostaggio domestico.

2. Tra i requisiti fondamentali e imprescindibili da parte dell'utenza che faccia richiesta di adesione al compostaggio domestico, è previsto che vi sia:

- residenza nel Comune di Villavallelonga;
- regolarità dei pagamenti della tassa/tariffa sullo smaltimento dei rifiuti;
- essere proprietario, ovvero in godimento, di idoneo giardino/orto/terrazzo piantumato e essere in possesso di una o più compostiere di capacità non inferiore a 310 litri e di cui può far richiesta al Gestore del servizio in accordo col Comune.

3. Il Comune, in accordo col gestore, previa ordinanza sindacale, ovvero delibera di giunta comunale, può prevedere forme di compostaggio domestico, sia per le UD che per le UND, quali "Compostaggio di comunità", ovvero "Compostaggio di prossimità", anche con l'ausilio di *composter* elettromeccanici.

3. Il Comune, può individuare meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della tassa/tariffa, secondo quanto stabilito da relativa ordinanza sindacale, ovvero delibera di giunta comunale.



# COMUNE DI VILVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

---

---

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

5. Le utenze aderenti al compostaggio domestico non potranno più conferire la frazione organica al servizio di porta a porta di detto rifiuto.
6. Qualora cospicue frazioni organiche dei rifiuti, da parte delle utenze che abbiano fatto richiesta di compostaggio domestico, vengano rilevate nei contenitori della frazione del rifiuto secco indifferenziato, il Gestore del servizio è obbligato a riattivare il servizio di raccolta porta a porta dell'organico, previo comunicazione al Comune, che di conseguenza interromperà eventuali meccanismi di incentivazione.
7. Ogni utente interessato al compostaggio domestico può eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica (umido e verde) dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare in terreno da lui condotto ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc..
8. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, *composter* ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde).
9. Non sono ammesse metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possono arrecare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
10. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.

21

### Art. 14

#### Gestione della frazione "carta"

1. La raccolta della frazione carta dei rifiuti urbani, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, è effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale sia per le UD che per UND o in alternativa presso i Centri di Raccolta negli orari di apertura degli stessi. Alcune utenze selezionate, caratterizzate da produzione elevata di questo rifiuto, possono essere dotate di apposito container.
2. Il cartone è depositato nel contenitore piegato e pressato, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro. Le UD nel caso di conferimento di quantitativi di cartoni di dimensioni ingombranti non compatibili con le dimensioni del contenitore assegnato, provvedono alla consegna degli stessi presso i Centri di Raccolta.
3. E' vietato l'utilizzo di contenitori e sacchi di plastica o di altro materiale diverso dalla carta o dal cartone.
4. Le UND che producono quantitativi di carta e di cartone non compatibili con le dimensioni del contenitore assegnato provvedono al conferimento:
  - a) diretto da parte del produttore ai Centri di Raccolta;
  - b) mediante un servizio di ritiro a domicilio con tariffe stabilite dal Comune in accordo con il Gestore.



# COMUNE DI VILLAVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

---

---

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

5. Per le UND con produzione di grossi quantitativi di cartone può essere prevista una raccolta specifica "porta a porta" anche con frequenza diversa.
6. Presso le scuole, biblioteche e uffici pubblici sarà attivato uno specifico servizio di raccolta carta. La frequenza e gli orari saranno concordati in accordo alle esigenze e necessità dei singoli uffici, con i responsabili degli enti. Ogni area funzionale/stanza interna ad ogni singola struttura pubblica interessata, sarà fornita di 1 ecobox in cartone riciclato (o similari) per la raccolta di carta. Gli addetti di ciascun ufficio o chi per loro, avranno cura di svuotare gli ecobox nei carrellati dati alle UND in questione. Il gestore del servizio, in accordo con gli stessi enti, si rende disponibile ad effettuare lo svuotamento dei carrellati entrando nel cortile od altra area di alloggio di detti contenitori, evitando così l'onere di esposizione.
7. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.
8. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

### Art. 15

#### Gestione della frazione "plastica"

1. Sono oggetto di raccolta tutti gli imballaggi primari e secondari in plastica, in materiale poliaccoppiato costituito da plastica e piatti e bicchieri "usa e getta" in plastica.
2. La raccolta della frazione "plastica" è effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale per le UD o in alternativa presso i Centri di Raccolta negli orari di apertura degli stessi. La frequenza è bisettimanale per le UND, salvo apposita ordinanza sindacale relativa a periodi stagionali particolari.
3. I rifiuti denominati "plastica" sono conferiti dai cittadini negli appositi contenitori. I contenitori sono esposti nel punto indicato dal Gestore e negli orari prestabiliti, secondo il calendario prefissato e anticipatamente comunicato alle utenze.
4. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.
5. E' vietato il conferimento in tale frazione di tutti quei rifiuti che pur essendo in plastica o in metallo non hanno la funzione di imballaggio.
6. Le cassette in plastica possono essere conferite ed esposte, in modo ordinato, a fianco dei mastelli per gli imballaggi leggeri nei giorni e negli orari stabiliti per la raccolta degli stessi.
7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

22

### Art. 16

#### Gestione della frazione "vetro e metalli"

1. Sono oggetto della raccolta tutti gli imballaggi in vetro (quali bottiglie, vasetti, contenitori in genere).



# COMUNE DI VILVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

---

---

UFFICIO TECNICO COMUNALE

2. La raccolta della frazione "vetro e metalli" è effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale per le UD o in alternativa presso i Centri di Raccolta negli orari di apertura degli stessi. La frequenza è bisettimanale per le UND, salvo apposita ordinanza sindacale relativa a periodi stagionali particolari.

3. E' vietato il conferimento in tale frazione di tappi, bicchieri, specchi, prodotti in ceramica, inerti, vetro in lastre e tutto ciò che seppur di vetro non ha la funzione di imballaggio.

4. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

## Art. 17

### Gestione della frazione "secco indifferenziato"

1. La raccolta della frazione "secco indifferenziato" dei rifiuti urbani è effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale sia per le UD che per le UND.

5. I rifiuti così raccolti sono trasportati ad idoneo centro per le attività di smaltimento.

6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

## Art. 18

### Gestione dei rifiuti ingombranti

1. Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione o rinnovo di beni di consumo durevoli (infissi, componenti di arredamento ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.

2. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:

a) Centro di Raccolta;

b) ritiro su appuntamento.

3. La consegna presso il Centro di Raccolta è gratuita per le utenze domestiche e può avvenire solo per le tipologie di rifiuti previste dal Gestore ai sensi del regolamento del Centro di Raccolta.

4. Il servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti ingombranti è attivato secondo le modalità stabilite dal Comune in accordo con il Gestore esclusivamente per le UD.

5. L'utente conferisce i rifiuti sul piano stradale secondo gli accordi intercorsi telefonicamente con il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani e secondo gli orari concordati, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio, senza intralcio per il passaggio pedonale e per la circolazione ed in modo tale da non





# COMUNE DI VILVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

---

---

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

costituire barriere e comportando minimo ostacolo alla sosta dei veicoli. Il ritiro avviene, laddove possibile, all'interno della proprietà privata e non sulla pubblica via.

6. Possono usufruire del servizio i soli cittadini iscritti a ruolo tassa/tariffa nel Comune e non le UND. Il cittadino dovrà esporre, nella data concordata, il bene durevole, sul piano stradale; gli operatori del Gestore del servizio non sono autorizzati ad entrare nella proprietà privata. Nel caso in cui l'utente abbia difficoltà nel portare i rifiuti ingombranti sul piano stradale prossimo al proprio portone, il Gestore del servizio in accordo con l'utente può effettuare un servizio personalizzato a pagamento; solo dopo accettazione del preventivo formulato da parte dell'utente, il Gestore del servizio potrà svolgere il servizio.

7. Le UND, che devono disfarsi di un bene durevole, potranno richiedere al Gestore del servizio un servizio personalizzato a pagamento, il cui costo sarà comprensivo dell'onere di ritiro a domicilio e dell'onere di smaltimento. Solo dopo accettazione del preventivo formulato, il Gestore del servizio svolgerà il servizio per le attività commerciali.

8. Il Gestore del servizio deve garantire il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio almeno quattro volte a settimana, dandone la necessaria comunicazione sui giorni/orari stabiliti alle utenze. Nei giorni di festività infrasettimanali non è effettuato il servizio di raccolta. In occasione di sciopero degli addetti del settore igiene urbana sono garantiti solo i servizi essenziali come da normativa vigente.

9. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.

24

### Art. 19

#### Raccolta dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

1. Si rimanda alla normativa vigente la definizione delle tipologie di rifiuti classificabili come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di seguito RAEE .

2. I RAEE delle utenze domestiche, quando hanno esaurito la loro durata operativa, sono consegnati a cura del detentore ad uno dei seguenti soggetti:

- a) al Gestore incaricato della gestione dei rifiuti urbani presso i Centri di Raccolta materiali;
- b) ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.

3. Il Gestore in accordo con il Comune assicura ai distributori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) di poter conferire, a seguito di apposita convenzione, i RAEE provenienti dai nuclei domestici presso i centri prestabiliti.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 89,00 a € 534,00.

### Art. 20





# COMUNE DI VILVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

---

---

UFFICIO TECNICO COMUNALE

## Gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani

1. Il Gestore effettua la raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti urbani con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e presso i Centri di Raccolta. Per tali contenitori valgono le norme previste dal presente regolamento, in particolare:

a) le pile e batterie esauste sono conferite in appositi contenitori. Tali contenitori sono posizionati, a richiesta del rivenditore e a cura del Gestore, all'interno dei punti di vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi. Tali contenitori possono essere installati anche all'interno di altri luoghi ad alta affluenza di persone (es. università, punti informazione, ecc);

b) i farmaci scaduti, previa separazione della scatola e del foglietto illustrativo che sono conferiti nella frazione carta, sono conferiti in appositi contenitori sistemati di norma all'interno delle farmacie, ubicate nel territorio del Comune, nonché presso i centri di raccolta;

c) gli altri rifiuti particolari sono obbligatoriamente conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati o, in alternativa, presso un centro di raccolta autorizzato ovvero negli appositi contenitori, se predisposti.

2. I contenitori per i rifiuti particolari posti all'interno di attività commerciali sono svuotati dal Gestore a seguito di chiamata del rivenditore secondo le modalità operative prestabilite e anticipatamente comunicate.

3. Per particolari categorie svantaggiate che per esigenze diverse, dovute ad età e/o condizioni di salute, producono rifiuti quali pannolini e pannoloni, il Gestore è obbligato a istituire un servizio a domicilio di ritiro. Per detti soggetti, previa richiesta degli stessi, il Gestore effettuerà un servizio trisettimanale. Le UD che necessiteranno di questo servizio riceveranno un ulteriore contenitore, specifico per questo rifiuto.

4. I rifiuti così raccolti sono trasportati ad idoneo centro di stoccaggio, con tutti gli accorgimenti necessari vista la pericolosità dei materiali raccolti.

5 Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.

## Art. 21

### Conferimento e raccolta di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale

1. I rifiuti di prodotti e dei relativi contenitori etichettati T e o F e di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, sono conferiti dagli utenti presso i Centri di Raccolta, secondo le modalità comunicate dal Gestore e condivise con il Comune.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.



# COMUNE DI VILLAVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

---

---

UFFICIO TECNICO COMUNALE

## Art. 22

### Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie

1. I materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o interventi effettuati da UD e non da imprese, possono essere conferiti presso i Centri di Raccolta in modeste quantità (al massimo 3 sacchi da 50 kg) o in alternativa presso ditte autorizzate nel rispetto della normativa vigente, previa dichiarazione di provenienza dei rifiuti, come da legislazione.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

## Art. 23

### Altre raccolte differenziate

1. Il Gestore, in accordo con il Comune, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, anche avvalendosi, se presente, del Centro di Raccolta, oltre a quanto già previsto dal presente regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

## Art. 24

### Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione

1. Il Gestore, in collaborazione con il Comune, cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Il Gestore, in collaborazione con il Comune, è obbligato per ogni anno della durata dell'appalto e per la durata di ogni anno scolastico, a realizzare nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, progetti formativi specifici sulle corrette modalità di differenziazione dei rifiuti e sull'educazione ambientale, comprendenti visite guidate negli impianti di trattamento rifiuti e fornitura alle scuole e alle scolaresche di libri, testi e strumenti per la differenziazione pratica dei rifiuti.
3. Il Comune può promuovere anche autonomamente campagne di sensibilizzazione sul tema dei rifiuti.
4. Ai risultati qualitativi raggiunti, in particolare per la raccolta differenziata, è data pubblicità nelle forme ritenute più adeguate, al fine di rendere partecipi i cittadini. Inoltre possono essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.
5. Sono inoltre favorite iniziative di controllo finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste da questo regolamento da parte delle utenze del servizio.

## Art. 25

### Centri di Raccolta



# COMUNE DI VILLAVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

---

---

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

1. Il Comune considera il Centro di Raccolta un punto sinergico di un efficiente servizio di raccolta porta a porta e ritiene che debba essere agevole, comodo e funzionale per tutti i cittadini che abbiano la necessità di disfarsi di particolari rifiuti o che per motivi diversi (distrazioni, vacanze, feste ...) debbano disfarsi dei rifiuti domestici oltre il normale servizio di raccolta porta a porta.

2. Il Centro di Raccolta dovrà avere i requisiti tecnici dettati dal D.M. 8 aprile 2008, rispetterà la DGR n. 318 del 29 giugno 2009 e tutte le norme vigenti in materia di salute dell'uomo e dell'ambiente nonché della sicurezza sul lavoro.

3. Al Centro di Raccolta possono essere conferite di norma almeno le seguenti frazioni di rifiuto opportunamente integrabili con altre in relazione alle effettive necessità:

- a) verde;
- b) organico;
- c) carta;
- d) cartone;
- e) plastica;
- f) imballaggi leggeri;
- g) vetro;
- h) legno;
- i) ingombranti;
- l) rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- m) olii;
- n) inerti;
- o) materiali ferrosi e non;
- p) rifiuti urbani pericolosi (RUP);
- q) abiti;
- r) altri rifiuti.

Tali raccolte integrano quelle previste agli articoli precedenti del presente regolamento.

4. Ai Centri di Raccolta non può essere conferito il rifiuto "indifferenziato".

5. L'orario e il regolamento che disciplina l'accesso e la gestione del Centro di Raccolta sono adottati a cura del Gestore, in accordo con il Comune.

6. Gli utenti possono accedere al Centro di Raccolta solo nei giorni e negli orari di apertura dello stesso e con mezzi che non arrecano danni o disturbo alla normale attività del centro.

7. Il Centro di Raccolta è gestito e controllato da personale autorizzato che ha cura di mantenerlo pulito ed in ordine.



# COMUNE DI VILLAVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

---

---

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

8. Le varie tipologie di rifiuto sono conferite in zone delimitate, di norma all'interno di contenitori specificatamente adibiti (cassoni scarrabili, multibenne, altri contenitori, ecc.) per quel tipo di rifiuto.

9. Tutte le utenze (UD e UND) possono accedere gratuitamente a tutti i Centri di Raccolta, purché la tipologia di rifiuto da smaltire sia in linea con il DM 8 aprile 2008 e purché l'utente abbia residenza anagrafica e/o sede legale nel territorio del Comune. Non potranno utilizzare detti centri o altri servizi a domicilio, coloro che evadono la tassa/tariffa sullo smaltimento dei rifiuti urbani e chi non è iscritto al ruolo della tassa/tariffa sullo smaltimento dei rifiuti urbani dovrà immediatamente essere segnalato dal Gestore al Comune.

10. Le UND possono accedere gratuitamente con i rifiuti non pericolosi, compresi nell'elenco di cui al D.M. 8 aprile 2008 e nel limite di un metro cubo al giorno per ciascuna tipologia di rifiuto.

11. Qualora l'UND abbia una produzione del rifiuto maggiore a un metro cubo, la società di gestione applicherà all'UND che firmerà la convezione, idonea tariffa di smaltimento.

12. Il Gestore del Centro di Raccolta provvederà sempre al riconoscimento puntuale dell'utente che accede al Centro di Raccolta con richiesta di idoneo documento di identità. L'utente sarà registrato puntualmente indicando i propri relativi conferimenti (materiali e quantità). Dette registrazioni saranno inviate alla committente con evidenza, per ciascun utente, delle frequenze di accesso nel centro di raccolta e rifiuto conferito.

13. La gestione del Centro di Raccolta, potrà avvenire anche secondo il Regolamento tipo per la gestione di una Stazione Ecologica e/o Centro di raccolta approvato con DGR n. 318 del 29 giugno 2009, che prevede criteri per la buona gestione degli impianti di supporto alle RD ed un sistema di fiscalità ecologica (premierità) per i cittadini che avvieranno a riciclo i rifiuti.

14. I soggetti conferitori, identificati negli articoli di cui sopra, sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme:

- accedere al Centro di Raccolta attrezzato solamente nei giorni e negli orari di apertura,
- seguire le indicazioni del personale preposto alla conduzione del Centro di Raccolta e della cartellonistica predisposta,
- conferire i materiali già suddivisi per tipologia, collocandoli negli appositi spazi/contenitori,
- conferire direttamente e scaricare negli appositi spazi/contenitori esclusivamente i materiali ammessi. Per i rifiuti ingombranti potrà essere chiesto aiuto al personale addetto. I rifiuti classificati come pericolosi dovranno essere movimentati personalmente dal personale addetto al centro di raccolta,
- soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di trattenersi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali e contenitori.

15. E' fatto divieto agli utenti di:



# COMUNE DI VILLAVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

---

---

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

- introdursi nel centro al di fuori dei giorni degli orari di apertura al pubblico, salvo espressa autorizzazione,
- abbandonare materiali o rifiuti al di fuori del centro e degli appositi spazio e contenitori,
- arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori ed a tutto ciò che è presente nel centro,
- occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi,
- depositare tipologie di materiali in spazi/contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali,
- scaricare e/o introdurre nei contenitori materiali diversi da quelli ammessi dal presente regolamento di gestione,
- intralciare il lavoro degli addetti e dei conferitori mediante presenza ingiustificata all'interno del centro.

16. E' altresì fatto divieto di ingresso all'interno del Centro di Raccolta:

- officine e ditte operanti nel settore dell'automobile per il conferimento di accumulatori al piombo,
- farmacie e rappresentanti di medicinali per il conferimento di farmaci scaduti,
- gommisti, per il conferimento di pneumatici,
- ditte edili, per il conferimento di rifiuti inerti.

17. Le violazioni a quanto prescritto nei punti di cui sopra di gestione sono punite, fatte salve le responsabilità civili e penali, nonché l'applicazione delle altre sanzioni dirette ed accessorie previste dal D.Lgs. n. 152 del 2006, con il pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 a seconda del tipo di violazione commessa, come da disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981.

29

### Art. 26

#### Raccolta differenziata all'interno delle utenze non domestiche (UND)

1. Il produttore attua la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dal presente regolamento. Il titolare o un suo delegato adottano tutti gli accorgimenti necessari per organizzare al meglio la raccolta differenziata all'interno della propria attività e sensibilizzano i propri dipendenti, compresi gli eventuali addetti alle pulizie, in merito alle corrette modalità di differenziazione dei rifiuti.

2. Nelle attività in cui vi sia affluenza di utenti esterni come enti pubblici, ospedali, scuole, università, impianti sportivi e cinema, devono essere previsti idonei contenitori per effettuare la raccolta differenziata ed adeguata informativa.

3. I gestori di pubblici esercizi quali i bar, gli alberghi, i ristoranti, le pizzerie, le pizze al taglio e i chioschi e simili promuovono la raccolta differenziata sull'area occupata dalla propria attività e rendono disponibili alla clientela idonei contenitori per i rifiuti (es. imballaggi, contenitori per bibite, coppette, cucchiaini per gelati, piatti e bicchieri "usa e getta", residui alimentari).



# COMUNE DI VILVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

---

---

UFFICIO TECNICO COMUNALE

## Art. 27

### Raccolta presso il cimitero comunale

1. Le frazioni di rifiuto prodotte nel cimitero comunale sono generalmente rifiuto biodegradabile costituito da fiori secchi, foglie e sfalci, imballaggi in plastica, rifiuti indifferenziati, vetro e carta. Quest'ultima da dati di letteratura non è correttamente intercettata in quanto, viene qui conferita carta in poliaccoppiato o carta bagnata/sporca.
2. Per quanto sopra, è fatto obbligo al Gestore servire il cimitero con contenitori per la raccolta dei rifiuti biodegradabili, degli imballaggi in plastica, degli imballaggi in vetro e dei rifiuti indifferenziati. I contenitori saranno del tipo carrellati per le 4 frazioni di rifiuto suddetto (di colori e caratteristiche coincidenti a quelli utilizzati per le UD e UND, dotati di adesivi con denominazione del rifiuto da conferirvi e breve descrizione) in numero proporzionale all'estensione dell'area cimiteriale. I contenitori verranno collocati all'interno dell'area cimiteriale in punti strategici da risultare di comodo e pratico utilizzo. Il Gestore dovrà disporre una composizione di carrellati di massima e indicativa ogni 750 postazioni. I contenitori, saranno svuotati da parte del personale del Cimitero, in contenitori in numero adeguato allo stesso cimitero forniti dal Gestore in aree adiacenti al Cimitero, indicate dal Comune, per consentirne lo svuotamento agli operatori della raccolta.
3. Il servizio di raccolta sarà svolto con le stesse frequenze adottate per le UND.
4. In particolari periodi dell'anno (Commemorazione dei Defunti 1 Novembre, Natale, Pasqua...) registrando il cimitero un maggior flusso di visitatori con conseguente aumento dei rifiuti prodotti, il Gestore in accordo (negli orari e giorni) con la direzione dei cimiteri (e/o Uffici Comunali competenti) svolgerà degli aumenti delle frequenze della raccolta dei rifiuti.

30

## Art. 28

### Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato

1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata sono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolari tipologie di rifiuti per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento, nel rispetto delle norme vigenti.
2. Per gli imballaggi si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti, anche sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi tra il Consorzio nazionale imballaggi e l'Associazione nazionale comuni italiani).

## Art. 29

### Spazzamento



# COMUNE DI VILVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

---

---

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

1. Il servizio di spazzamento è effettuato entro il perimetro comunale, secondo le effettive necessità, anche con l'ausilio del Gestore.
2. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo è eseguita in modo da asportare e tenere sgombri da detriti, rifiuti, fogliame, polvere e simili:
  - a) i tratti urbani delle strade comunali;
  - b) le piazze;
  - c) i marciapiedi;
  - d) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
  - e) aree che ospitano particolari feste e manifestazioni pubbliche.
3. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.
4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori usano tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare la loro ostruzione con detriti i fori delle caditoie stradali.
5. I mezzi meccanici utilizzati sono dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
6. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone sono svolte possibilmente nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare. Possono essere previsti per determinate strade, attraverso apposita ordinanza sindacale, "itinerari protetti", ovvero fasce orarie giornaliere/settimanali durante le quali è vietata la sosta, per permettere un servizio più efficiente e rapido di pulizia.

31

### **Art. 30**

#### **Spazzamento delle foglie**

1. Lo spazzamento delle foglie è eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.
2. Il fogliame raccolto è accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto all'impianto finale di trattamento.
3. La raccolta delle foglie, degli aghi e dei ramoscelli caduti da alberi di proprietà privata nelle superfici delle strade, piazze e viali pubblici sottostanti è eseguita dal proprietario delle piante. E' responsabilità del proprietario provvedere al rispetto della piombatura della propria vegetazione riferita al confine della propria area.

### **Art. 31**

#### **Cestini stradali**



# COMUNE DI VILLAVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

---

---

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, il Gestore provvede alla installazione, alla manutenzione ed alla sostituzione dei cestini stradali per la raccolta dei rifiuti.
2. I cestini stradali sono di norma svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti con frequenza trisettimanale.
3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani prodotti internamente a ciascuna utenza e quelli ingombranti.

### **Art. 32**

#### **Raccolta rifiuti abbandonati**

1. I rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e negli spazi privati aperti al pubblico transito, sono rimossi e smaltiti dal Gestore, autonomamente o su richiesta del Comune. Tale servizio è eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale.
  2. Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi, individuate dal Gestore.
  3. Il Comune, qualora accerti attraverso i propri organi di controllo o su segnalazione di altri enti a ciò deputati la natura dolosa, adotta, a norma di legge, i necessari provvedimenti in danno ai responsabili.
  4. Il Gestore provvederà a trasmettere al Comune e alla Polizia Municipale un rapporto con elenco degli interventi effettuati: strade, rifiuti trovati ed altre eventuali annotazioni, al fine di una proficua collaborazione per debellare il fenomeno delle discariche abusive.
  5. Il Gestore in accordo con il Comune può istituire la figura dell'Ispettore Ambientale, per coadiuvare e supportare le funzioni della Polizia Municipale e altri organi competenti in materia.
- Per cumuli di rifiuti, anche pericolosi, abbandonati in aree pubbliche segnalati da parte della Polizia Municipale, o del Comune, il Gestore dovrà garantire la completa rimozione dei rifiuti, e messa in sicurezza e sanificazione dell'area.

Ricordando che l'abbandono dei rifiuti è un reato sanzionabile ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006, l'accertamento deve esser fatto da Pubblici Ufficiali e l'infrazione può esser contestata nel momento del rilevamento e anche attraverso l'utilizzo di "foto trappola".

### **Art. 33**

#### **Recupero e smaltimento animali morti su suolo pubblico**

1. Il Gestore durante le normali attività di raccolta stradale rimuove e smaltisce gli animali di piccola taglia rinvenuti morti, qualora all'atto del ritrovamento non sia in essere alcuna malattia epizootica della specie comunicata dall'autorità sanitaria competente, alla quale in tal caso è dato avviso del rinvenimento.





# COMUNE DI VILLAVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

---

---

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

2. Il rinvenimento su suolo pubblico di animali morti appartenenti alla fauna selvatica è comunicato al Servizio forestale o in alternativa alla Sezione locale dei cacciatori.
3. Gli animali morti di grossa taglia rinvenuti su suolo pubblico sono smaltiti presso ditte specializzate, fatto salvo lo smaltimento degli animali iscritti all'anagrafe canina dotati di microchip per i quali il proprietario ha l'obbligo della rimozione e dello smaltimento, alternativamente presso ditta specializzata o mediante seppellimento in terreno in aree già individuate dal Comune o in terreni privati, previa autorizzazione del Comune, sentita l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
4. Detto servizio potrà essere effettuato su segnalazione da parte della Polizia Municipale o altri Enti comunali, previa comunicazione al Gestore allegante autorizzazioni dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e Ordinanza sindacale autorizzante adeguato smaltimento.

### **Art. 34**

#### **Rimozione siringhe**

1. Il Gestore effettua la raccolta delle siringhe abbandonate nelle aree pubbliche e/o soggette a pubblico transito, presenti nel territorio del Comune, secondo le norme vigenti di sicurezza e salute pubblica
2. La raccolta delle siringhe sarà effettuata anche in orari diversi da quelli del servizio su segnalazione scritta da parte della Polizia Municipale o altri Enti comunali competenti.
3. La richiesta dovrà essere evasa entro 1 ora dalla segnalazione.

33

### **Art. 35**

#### **Raccolta straordinarie: mercati settimanali e rionali, fiere ed altri mercati**

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, mantengono pulita l'area assegnata, provvedendo a conferire i rifiuti nel rispetto delle indicazioni fornite dal Gestore della raccolta.
2. Il Gestore, svolgerà una raccolta differenziata dedicata per tutti i mercati e fiere che si svolgeranno nel territorio del Comune.
3. Per il mercato settimanale e/o eventualmente rionale (diversi da quelli esclusivamente alimentari) il Gestore provvederà ad allestire, sorvegliare e presidiare per tutta la durata del mercato, "isole ecologiche mobili" con contenitori per 5 diverse frazioni di rifiuto: indifferenziato, imballaggi in plastica, vetro e lattine, carta e cartoncino ed imballaggi in cartone.
4. I contenitori saranno di volumetria ed in numero proporzionale alla stessa manifestazione, saranno circondati da idonea struttura mobile di mascheramento in materiale riciclato.
5. "L'isola ecologica mobile" sarà presidiata dal Gestore, che vigilerà ai conferimenti e rilascerà adeguata ricevuta di consegna rifiuti. Gli ambulanti conferiranno i propri rifiuti idoneamente separati.



# COMUNE DI VILLAVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

---

---

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

6. Nel caso di fiere cittadine o ulteriori mercati occasionali o legati a qualche evento, il Gestore adotterà la stessa organizzazione di quella descritta per i mercati settimanali, ovvero numero e collocazione delle "Isole ecologiche mobili" in funzione della grandezza della stessa manifestazione.

7. Nel caso di: sagre, feste rionali, feste patronali ed altri eventi organizzati e/o patrocinati dal Comune, previa comunicazione da parte di questo, il Gestore garantirà un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti con organizzazione di cui sopra delle "Isole ecologiche mobili".

8. I rifiuti raccolti recuperabili sono trasportati in appositi impianti per il recupero, mentre i non recuperabili ad idoneo centro per le attività di smaltimento.

### CAPO III – GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI

#### Art. 36

##### Modalità di gestione

1. I produttori di particolari tipologie di rifiuti, non disciplinate dal presente regolamento, distinguono i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e li smaltiscono osservando la specifica normativa di settore, statale e provinciale.

### CAPO IV – CONTROLLI E SANZIONI

#### Art. 37

##### Controlli ed accertamenti

1. Per quanto concerne le violazioni al presente regolamento relative al conferimento dei rifiuti e più in generale all'igiene ambientale, le attività di controllo, accertamento e sanzionatorie sono attribuite in via generale agli agenti del Corpo di Polizia locale. Il Gestore provvede a segnalare eventuali anomalie riscontrate nell'esecuzione del servizio.

2. Gli utenti possono segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati direttamente al Gestore del servizio o al Comune.

#### Art. 38

##### Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e da altre normative di settore, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie come stabilite negli articoli che fissano la fattispecie sanzionata.

### CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE

#### Art. 39



# COMUNE DI VILLAVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

---

---

UFFICIO TECNICO COMUNALE

## **Contratto integrativo**

1. Il Gestore, anche se non altrimenti tenuto, può stipulare con gli utenti, in particolare le UND caratterizzate da una elevata o particolare produzione di rifiuto recuperabile, un contratto integrativo per l'erogazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani a garanzia della corretta fruizione del servizio erogato e del pagamento del servizio anche in relazione ad eventuali investimenti sostenuti per l'attivazione dello stesso.

## **Art. 40**

### **Efficacia**

1. Il presente regolamento produce i propri effetti a decorrere dalla data della sua efficacia.